



Isabella Ferrari

(professoressa associata di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Ingegneria 'Enzo Ferrari')

**Un fattore esogeno nelle controversie di famiglia:
analisi comparata dell'improprio richiamo alla PAS tra Italia e UK ***

*A comparative analysis of the misuse of PAS between Italy and the United Kingdom:
an exogenous factor within family law disputes **

ABSTRACT: Il presente contributo si propone di far luce sulle dinamiche e sulle strategie utilizzate dai soggetti abusivi, manipolando a proprio vantaggio il sistema giudiziario, facendo leva su stereotipi di genere ampiamente diffusi. Sempre più frequentemente i tribunali non sono in grado di proteggere adeguatamente le vittime di violenza domestica, per effetto dell'erroneo affidamento su contro-accuse di alienazione parentale, sollevate ad arte da ex partner abusivi, infondate in diritto e smentite scientificamente, e purtuttavia tenute in enorme considerazione dal giudicante. Occorre invece richiamare le corti all'attento bilanciamento dei contrapposti interessi che emergono nel contesto delle procedure di diritto di famiglia, senza prescindere dalla disamina del caso concreto e del superiore interesse di tutela della prole.

ABSTRACT: This paper aims to elucidate the dynamics and strategies employed by abusive individuals who exploit gender stereotypes to manipulate the justice system in their favor. Increasingly, courts are unable to adequately protect victims of domestic violence due to the erroneous reliance on counteraccusations of parental alienation, which are artfully raised by former abusive partners. These allegations are unfounded in law and scientifically disproven, yet they are held in enormous esteem by the judiciary. Instead, the courts should be reminded of the careful balancing of opposing interests that arise in the context of family law proceedings. This should be done without disregarding the examination of the concrete case and the overriding interest of protecting the offspring.

SOMMARIO: 1. PAS e DARVO: dinamiche e strategie tipiche dei procedimenti di diritto di famiglia - 2. Discriminazione di genere nelle controversie famigliari - 3. La censura della PAS da parte di Organizzazione Mondiale della Sanità e Nazioni Unite - 4. L'*overruling* della PAS nelle corti della *Family Division* dell'Alta Corte di Inghilterra e Galles - 5. Il rigetto della PAS nella recente giurisprudenza italiana - 6. Conclusioni.

1 - PAS e DARVO: dinamiche e strategie tipiche dei procedimenti di diritto di famiglia

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.



La discriminazione di genere viene costantemente esacerbata dal ricorso diffuso (ancorché ampiamente censurato) alla sindrome di alienazione parentale quale strategia difensiva impiegata nell'ambito dei procedimenti familiari in risposta ad accuse, anche documentate, di violenza domestica¹.

Come hanno recentemente ribadito le Nazioni Unite, con il report del 13 aprile 2023² sui punti di contatto tra affidamento della prole e violenza sulle donne a cura del Relatore Speciale sulla violenza contro donne e ragazze, le sue cause e conseguenze, Reem Alsalem, la sindrome di alienazione parentale non ha alcuna fondatezza medico-scientifica, né tanto meno giuridico-normativa, ma rappresenta piuttosto una strategia consolidatasi per via giurisprudenziale, atta a rafforzare visioni stereotipate e discriminatorie nei confronti del genere femminile.

Per comprendere le dinamiche processuali che scaturiscono dal ricorso a tale supposta sindrome, è indispensabile inquadrarne le origini ed evidenziare le gravi cointeressenze economico-finanziarie che la sostengono.

Il termine alienazione parentale (o sindrome di alienazione parentale, per brevità PAS) è stato coniato da Richard Gardner nel 1985, all'epoca docente volontario, non strutturato, in psichiatria infantile presso il College of Physicians and Surgeons della Columbia University³. Le ricerche di Gardner non hanno mai passato il vaglio di alcuna convalida scientifica, giacché sono state pubblicate tramite la casa editrice dallo stesso fondata e finanziata, Creative Therapeutics Inc. Ciò ha permesso a Gardner di costruire ad arte un quadro di riferimento pseudo-scientifico per la PAS, tramite pubblicazioni che apparivano *prima facie* accademiche, e in quanto tali godevano impropriamente di

¹ **J. KOSHAN**, *Challenging Myths and Stereotypes in Domestic Violence Cases*, in *Canadian Journal of Family Law*, 2023, 35 (1), pp. 33-81; **N. JAFFE-GEFFNER**, *Gender Bias in Cross-Allegation Domestic Violence-Parental Alienation Custody Cases: Can States Legislate the Fix?*, in *Columbia Journal of Gender and Law*, 2021, 42 (1), pp. 58-111; **L. SANK DAVIS**, **P.M. STAHL**, *Identifying and managing evaluator biases in parenting plan evaluations*, in *Family Court Rev.*, 2023, 61, pp. 762-781.

² A/HRC/53/36.

³ Per una revisione delle posizioni e dei lavori di Gardner, con particolare riferimento alle di lui posizioni misogine, al ragionamento circolare, alle affermazioni autoreferenziali e ai presupposti vaghi, soggettivi e non dimostrati della sua ricerca, si rinvia a **M. CLEMENTE**, **D. PADILLA-RACERO**, *When courts accept what science rejects: Custody issues concerning the alleged "parental alienation syndrome"*, in *Journal of Child Custody*, 2016, 13 (2-3), pp. 126-133; **M. LAING**, *For the sake of the children: Preventing reckless new laws*, in *Canadian Journal of Family Law*, 1999, 16, pp. 259-283; **M. MILCHMAN**, *Misogynistic cultural argument in parental alienation versus child sexual abuse cases*, in *Journal of Child Custody*, 2017, 14 (4), pp. 211-233; **J. HOULT**, *The evidentiary admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, law and policy*, in *Children's Legal Rights Journal*, 2006, 26 (1), pp. 1-61; **K.C. FALLER**, *The parental alienation syndrome: What is it and what data support it?*, in *Child Maltreatment*, 1998, 3 (2), pp. 100-115; **W. O'DONOHUE**, **L. BENUTO**, **N. BENNETT**, *Examining the validity of parental alienation syndrome*, in *Journal of Child Custody*, 2016, 13, pp. 113-125.



credibilità scientifica, pur essendo in effetti redatte al di fuori di ogni metodologia tecnica e senza validazioni ufficiali né affidabili.

Insomma, Gardner pubblicava le sue personali e opinabili opinioni, ancorché contrarie ai dati empirici e all'etica deontologica, sulla base di citazioni pretestuose e statistiche del tutto inesistenti. Tale attività era in effetti diretta a sostenere le relazioni che lo stesso Gardner depositava in giudizio quale consulente tecnico di parte, incaricato di difendere padri e mariti facoltosi della costa orientale statunitense, per lo più accusati di violenze e abusi domestici in complesse e scabrose controversie famigliari. Gardner ha pubblicato infatti estesamente a favore della violenza domestica in danno a madri e prole, sostenendo la normalità in natura, e conseguentemente la liceità, della pedofilia incestuosa e degli abusi famigliari⁴. Col che, nell'eventualità in cui la prole si fosse ribellata a siffatte pratiche, a suo dire naturali, ciò dovesse essere ascritto necessariamente alla manipolazione psicologica esercitata

⁴ Gardner si affermò professionalmente negli Stati Uniti quale difensore capace di far scagionare padri accusati di pedofilia incestuosa, avendo estesamente pubblicato in materia. Le sue posizioni, prive di fondamento scientifico, controverse e aberranti, sono testimoniate dai suoi scritti in difesa della pedofilia e della violenza domestica. Sul punto, si rinvia a **R.A. GARDNER**, *True and False Accusations of Child Sex Abuse*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1992, pp. 592-593: "La pedofilia è stata considerata la norma dalla stragrande maggioranza degli individui nella storia del mondo"; *ivi*, pp. 594-595: "È perché la nostra società reagisce in modo eccessivo ad essa [la pedofilia] che i bambini soffrono"; *ivi*, pp. 24-25: "La pedofilia può migliorare la sopravvivenza della specie umana servendo a 'scopi procreativi'"; *ivi*, pp. 670-671: "L'abuso sessuale non è necessariamente traumatico; il fattore determinante per stabilire se le molestie sessuali saranno traumatiche per il bambino è l'atteggiamento sociale verso questi incontri"; *ivi*, p. 572: "In queste discussioni il bambino deve essere aiutato a capire che nella nostra società abbiamo un atteggiamento esageratamente punitivo e moralista nei confronti degli incontri sessuali tra adulti e bambini"; *ivi*, pp. 579-580: "È possibile che uno dei motivi per cui la figlia si è orientata verso il padre [sessualmente] sia la compromissione del rapporto con la madre"; *ivi*, pp. 576-577: "Se la madre ha reagito all'abuso in modo isterico, o lo ha usato come scusa per una campagna di denigrazione del padre, allora il terapeuta fa bene a cercare di 'smaltire la sbornia' [...]. La sua isteria [...] contribuirà a far sentire al bambino che è stato commesso un crimine atroce e quindi diminuirà la probabilità di un qualsiasi tipo di riavvicinamento con il padre. Bisogna fare tutto il possibile per aiutarla a mettere il 'crimine' nella giusta prospettiva. Bisogna aiutarla a capire che nella maggior parte delle società della storia del mondo questo comportamento era onnipresente [cioè, ovunque], e che lo è tuttora"; *ivi*, p. 585: "Forse la si può aiutare a comprendere che nella storia del mondo il suo comportamento è stato probabilmente più comune di quello mantenuto da coloro che non abusano sessualmente dei propri figli" (p. 585). E ancora, **R.A. GARDNER**, *Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1991, p. 119: "la pedofilia intrafamiliare (cioè l'incesto) è diffusa e [...] è probabilmente una tradizione antica"; *ivi*, p. 12: "Il bambino normale mostra un'ampia varietà di fantasie e comportamenti sessuali, molti dei quali sarebbero etichettati come 'malati' o 'perversi' se esibiti da adulti". **R.A. GARDNER**, *Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1986, p. 93: "La pedofilia è una pratica diffusa e accettata da letteralmente miliardi di persone", "I bambini sono naturalmente sessuali e possono iniziare incontri sessuali 'seducendo' l'adulto [...]. Se la relazione sessuale viene scoperta, è probabile che il bambino si inventi qualcosa in modo che l'adulto venga incolpato dell'iniziazione".



dalla madre sui figli. In altre parole, il fatto che la prole vittima di violenza domestica, diretta o indiretta (ovverosia in danno alla madre convivente), si fosse allontanata dal padre autore delle violenze costituiva, secondo la teoria di Gardner, un comportamento contro natura, atto a disvelare l'intervento alienante materno.

La PAS è nata quindi con l'espresso proposito di distogliere l'attenzione del giudicante da accuse documentate di violenza domestica, attraverso una controaccusa fittizia di alienazione della prole, sollevata strumentalmente dal genitore accusato in giudizio di abusi familiari: per l'effetto, la vittima di violenza domestica non viene creduta, risulta screditata, e la posizione tra le parti viene ribilanciata nel biasimo generale.

In base alla teoria di Gardner, l'alienazione parentale sussiste dunque ogni qual volta la prole rifiuta il contatto con il padre, dal momento che, essendo ciascun individuo naturalmente e profondamente attaccato a entrambi i genitori, siffatto rifiuto può spiegarsi unicamente con la manipolazione e il plagio materno⁵. Col che il comportamento alienante materno va desunto in *re ipsa*, a partire dalla rottura del rapporto padre-figli, senza necessità di ulteriori accertamenti e approfondimenti.

L'approccio di Gardner permette così di invertire i ruoli tra le parti, trasformando il soggetto abusivo nella vittima della presunta alienazione parentale da parte dell'altro genitore. Ciò determina un corto circuito procedurale, riassunto efficacemente da Jennifer Freyd, docente di psicologia e psichiatria comportamentale, che ha coniato il termine DARVO, acronimo per Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, ovverosia negazione, attacco e inversione dei ruoli tra aggressore e vittima⁶. Questa definizione riassume la tipica strategia defensionale impiegata dai soggetti abusivi, fondata sul continuo attacco unilaterale della vittima per ragioni pretestuosamente riconducibili alla prole, volta a confondere il giudicante che, subissato da miriadi di istanze e documenti, finisce in genere per classificare entrambe le parti come

⁵ La teoria della PAS è stata applicata anche a generi invertiti, ancorché con minor frequenza.

⁶ **S. HARSEY, J.J. FREYD**, *Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender (DARVO): What Is the Influence on Perceived Perpetrator and Victim Credibility?*, in *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 2020, 29(8), pp. 897-916; **S.J. HARSEY, J.J. FREYD**, *Defamation and DARVO*, in *Journal of Trauma & Dissociation*, 2022, 23(5), p. 482: gli Autori descrivono DARVO come una tattica cui ricorrono abitualmente i soggetti abusivi, che negano di aver commesso un torto, attaccano la credibilità delle loro vittime, e dipingono le loro vittime come il vero aggressore e loro stessi come le vittime. Tale tattica viene utilizzata strategicamente per indurre gli osservatori a credere alla narrazione distorta dei soggetti abusivi, che è spesso convincente, e può generare confusione. Distruggendo la credibilità delle vittime, le tecniche DARVO consentono agli autori di sottrarsi alle proprie responsabilità e all'accertamento delle stesse. Si veda anche **A. AGUILAR QUINONEZ, T. KUENNEN**, *Turning the Tables: How Those Who Are Accused Deny, Attack, And Reverse*, in *Wisconsin Journal of Law, Gender and Society*, 2023, 38 (1), pp. 64-92; **J. SHAPIRO**, *Lawyers, Liars, and the Art of Storytelling: Using Stories to Advocate, Influence, and Persuade*, in *Ankerwoycke*, 2016, p. 108.



conflittuali, e, senza disporre alcun accertamento sui comportamenti abusivi paterni, pur documentati, circoscrive il proprio ambito di intervento e di giudizio alla prole, lasciando i genitori in balia della situazione (il che, in situazioni di violenza domestica, equivale a lasciare le vittime in balia del loro aggressore).

Accade così che siffatto pretestuoso richiamo alla PAS permetta di invertire l'onere della prova, costringendo la vittima di violenza domestica a dimostrare *per tabulas* l'infondatezza della controdeduzione di PAS, e altresì delle correlate infinite accuse strumentalmente sollevate ad arte dal padre abusivo: ché infatti attraverso l'interpretazione distorta del principio di bigenitorialità e della responsabilità condivisa, ogni scelta inerente la prole, più o meno rilevante, diviene nuovo e continuo terreno di scontro, che permette al soggetto abusivo di continuare a esercitare controllo e violenza sulla ex compagna anche a seguito della rottura del rapporto di coppia.

Ne esce un quadro in vero frustrante e deprimente per la vittima domestica, che, anziché trovare protezione in sede giudiziaria, finisce per subire una grave e perdurante vittimizzazione secondaria a opera delle stesse istituzioni, cui si era rivolta per ottenere tutela per sé e per la prole.

2 - Discriminazione di genere nelle controversie famigliari

Il richiamo strumentale e strategico alla PAS trova terreno fertile nei pregiudizi di genere fortemente radicati nella società contemporanea.

Non è un caso, infatti, che i sostenitori della PAS richiamino per lo più stereotipi di genere atti a classificare le madri come iperprotettive, così da indurre il giudicante a sottovalutare le denunce di violenza domestica, ritenendole frutto di esagerata e spropositata ansia femminile, sottostimandone la serietà e fondatezza, e conseguentemente finendo per non disporre le opportune indagini né adottare le necessarie misure protettive⁷. Col risultato che persino gravi abusi domestici documentati, nell'eventualità di contro-accusa strumentale di alienazione parentale, vengono spesso archiviati in sede penale⁸.

Ciò determina un significativo pericolo di aggravamento del conflitto, giacché, chiuso il procedimento penale, la responsabilità genitoriale condivisa e il diritto di visita della prole consentono al padre di mantenere un'assidua frequentazione con il nucleo familiare, già vittima di pregressa violenza domestica da parte dello stesso.

⁷ J.S. MEIER, S. DICKSON, *Mapping gender: Shedding empirical light on family courts' treatment of cases involving abuse and alienation*, in *Journal of Child Custody, Law and Inequality*, 2017, 35 (2), pp. 311-33.

⁸ J. SILBERG, S. DALLAM, *Abusers gaining custody in family courts: A case series of overturned decisions*, in *Journal of Child Custody*, 2019, 16(2), pp. 140-169; R. HUNTER, A. BARNETT, F. KAGANAS, *Introduction: Contact and Domestic Abuse*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2018, pp. 401-425; L.C. NEILSON, *Parental Alienation Empirical Analysis: Child Best Interests or Parental Rights?*, in *The FREDA Centre for Research on Violence Against Women and Children*, 2018, pp. 1-48.



Si registrano così provvedimenti che, in forza di una mal intesa applicazione del principio di bigenitorialità, arrivano persino a ordinare alle madri, collocate in anonimato presso strutture protette in attuazione delle tutele previste dal codice rosso, di comunicare all'ex compagno violento l'indirizzo di residenza dei figli minori collocati presso le stesse; oppure dispongono terapie di riunificazione tra la prole abusata e il genitore che degli abusi è l'autore⁹.

Questo è il risultato, in vero irragionevole e illogico, che consegue da un lato all'applicazione rigorosa e matematica del principio di bigenitorialità, e dall'altro al ricorso alla PAS sulla base di una presunta scientificità di tale teoria, in effetti sconosciuta apertamente anche dai clinici del settore: teoria che ha radicato e consolidato l'opinione in base a cui le madri tradite, abusate o anche semplicemente deluse, sono vendicative e perciò automaticamente e incontrovertibilmente alienanti.

Ne risulta una scissione, portata oltre ogni limite di ragionevolezza, tra il conflitto di coppia genitoriale e il rapporto genitori-figli, sull'assurdo presupposto che trattasi di due piani distinti e separati¹⁰. Come se gli abusi domestici che hanno originato il conflitto e la rottura della coppia genitoriale non dovessero avere alcun effetto sulle dinamiche relazionali tra il padre abusivo e la prole che ha assistito o direttamente subito gli abusi.

Sul punto la letteratura internazionale dimostra che il benessere della prole minore e delle madri, vittime di violenza domestica, risulta per lo più pretermesso al riconoscimento dei diritti che nascono e si incardinano nel principio di bigenitorialità, per effetto di diffusi pregiudizi di genere radicati nella società, che pervadono persino il settore giudiziario¹¹.

3 - La censura della PAS da parte di Organizzazione Mondiale della Sanità e Nazioni Unite

Il richiamo strategico all'alienazione parentale rappresenta una prassi difensiva legale diffusa al punto da avere indotto l'Organizzazione

⁹ Sentenza n. 709 del 3 settembre 2021 del Tribunale Terni, sez. I; sentenza n. 9400 del 30 aprile 2015 del Tribunale Roma.

¹⁰ **J. ELSTER**, *Solomonic Judgments: Against the Best Interest of the Child*, in *U. CHI. L. REV.*, 1987, 54 (1), p. 24; **R.A. WARSHAK**, *When Evaluators Get It Wrong: False Positive IDs and Parental Alienation*, in *PSYCH. PUB. POL'Y & L.*, 2020, 26, p. 54; **J. MERCER**, *Reunification therapies for parental alienation: Tenets, empirical evidence, commonalities, and differences*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2022, 19 (3-4), pp. 383-401; **S. CHESTER**, *Reunification, alienation, or re-traumatization? Let's start listening to the child*, *ibidem*, pp. 359-382.

¹¹ **E. ANDREOPOULOS**, **A. WEXLER**, *The "solution" to parental alienation: A critique of the turning points and overcoming barriers reunification programs*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2022, 19 (3-4), pp. 417-437; **M. SHAW**, **R. GEFNER**, *Alienation and reunification issues in family courts: Theory, research, and programs in child custody cases*, *ibidem*, pp. 203-213.



Mondiale della Sanità (OMS) e le Nazioni Unite a prendere posizione al riguardo, in difesa delle donne che ne sono ingiustamente vittime.

Nel dicembre 2020, l'OMS ha negato ufficialmente la natura scientifica della PAS, rimuovendo per l'effetto ogni riferimento a tale teoria dalla Classificazione Internazionale delle Malattie-11 e da ogni ulteriore ambito scientifico, sostenendo che trattasi di terminologia per nulla afferente al contesto sanitario, creata ad arte per scopi defensionali legali, e priva di fondamento scientifico¹².

In linea con l'OMS, per mezzo del rapporto del 13 aprile 2023¹³ le Nazioni Unite hanno denunciato la pratica diffusa a livello globale di ricorrere strategicamente all'alienazione parentale per invalidare preve denunce di violenza domestica, così perpetuando e aggravando le situazioni di abuso e di pericolo per donne e minori. Più specificatamente, le Nazioni Unite hanno evidenziato che:

"lo pseudo-concetto screditato e non scientifico di alienazione parentale sia usato nei procedimenti di diritto familiare dai maltrattanti come strumento per continuare i loro abusi e la loro coercizione e per minare e screditare le accuse di violenza domestica fatte dalle madri che cercano di tenere al sicuro i loro figli".

La relazione prosegue dimostrando come il principio del superiore interesse del minore viene costantemente violato da ordini giudiziali che antepongono il diritto di visita paterna alla tutela della sicurezza e dell'incolumità fisico-psichica della prole e della madre, al punto che

"soprattutto a causa della mancanza di formazione, di pregiudizi di genere e di accesso al supporto legale, la custodia dei minori può essere assegnata agli autori di violenza, nonostante le prove di una storia di abusi domestici e/o sessuali".

Nonostante la sopradescritta ferma censura internazionale della PAS, la strategia difensiva che sulla stessa si basa continua a essere tuttora impiegata efficacemente in ambito processuale dal lato paterno per ottenere la modifica dei provvedimenti di collocazione della prole (e conseguentemente dei correlati ordini di mantenimento), risultando estremamente arduo ribaltare la giurisprudenza pro-PAS consolidatasi nel corso di circa quarant'anni di precedenti giudiziari.

¹² Il 15 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di escludere il concetto e la terminologia di alienazione parentale dalla classificazione ICD-11. Questa decisione è stata basata sulla considerazione che non si tratta di un termine legato alla salute, come peraltro sottolineato anche dall'American Psychiatric Association che ha rifiutato di includere la sindrome di alienazione parentale nelle versioni più recenti del *Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali* (DSM-5). Si rinvia a J. FRIEDMAN, J. BARRY, S. CORDERO, N. HOOD, J. CARR GAMBLE, K. JOHNSON, W.C. SILVERMAN, L. ALTUS, A. BRUCE, C. KIM, M. WAY, *Justice for Survivors of Intimate Partner Violence*, in *Journal of Gender and Law*, 2023, 44 (1), p. 29; A.G. RAO, *Rejecting 'Unjustified' Rejection: Why Family Courts Should Exclude Parental Alienation Experts*, in *Boston College Law Review*, 2021, 62, p. 1759.

¹³ A/HRC/53/36, cit.



Ne consegue un diffuso erroneo richiamo in sede giudiziaria alla PAS, che spesso sfocia nella mancata, inadeguata o tardiva risposta giudiziale alle istanze di protezione svolte dalle vittime di violenza domestica. Con esiti sempre più frequentemente tragici¹⁴.

4 - L'overruling della PAS nelle corti della Family Division dell'Alta Corte di Inghilterra e Galles

L'incidenza della violenza domestica è strettamente legata al genere. Le statistiche dimostrano che le donne subiscono atti violenti in misura nettamente più significativa rispetto agli uomini, e che gli abusi si estrinsecano non solo in violenze fisiche, ma anche in comportamenti coercitivi e di controllo emotivo, psicologico, economico, e persino legale¹⁵.

Nel 49%-62% di controversie privatistiche di famiglia sono presenti accuse di abuso domestico¹⁶. Pur tuttavia, le accuse di alienazione parentale tendono a prevalere su quelle di violenza domestica, per colpa di una diffusa discriminazione di genere che tende a classificare *ex ante* le madri come alienanti, a prescindere dalla disamina del caso specifico¹⁷. Per l'effetto, solo il 2,59% delle denunce di abuso viene presa in considerazione dalle corti inglesi e scozzesi, mentre il restante 97,41% viene dismissed senza alcuna indagine. Di contro, nel 100% dei casi le controaccuse di alienazione parentale vengono esaminate e indagate¹⁸.

Tali statistiche attestano un evidente squilibrio di genere che orienta pregiudizialmente le decisioni inglesi e scozzesi, impattando negativamente la tutela reale delle vittime di abusi domestici¹⁹.

¹⁴ J.S. MEIER, V. SANKARAN, *Breaking Down the Silos that Harm Children: A Call to Child Welfare, Domestic Violence and Family Court Professionals*, in VA. J. SOC. POL'Y & L., 2022, 28, p. 275; J.S. MEIER, S. DICKSON, C.S. O'SULLIVAN, L.N. ROSEN, *The Trouble with Harman and Lorandos' Parental Alienation Allegations in Family Court Study*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2022, 19(3-4), pp. 295-317; E. OVUGA, *Stress-Related Disorders*, in *IntechOpen*, 2022; L. JONES, M. HUGHES, U. UNTERSTALLER, *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Victims of Domestic Violence*, in *Trauma, Violence and Abuse*, 2021, p. 99; C.M. ARATA, *Sexual Revictimization and PTSD: An Exploratory Study*, in *Journal of Child Sexual Abuse*, 1999, 8 (1), pp. 49-66.

¹⁵ UK OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, *Crime Survey for England and Wales*, (<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2023>).

¹⁶ A. BARNETT, *A genealogy of hostility: Parental alienation in England and Wales*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2020, 42 (1), pp. 18-29.

¹⁷ J.S. MEIER, *US child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: What do the data show?*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2020, 42 (1), pp. 92-105.

¹⁸ E. DALGARNO, S. AYEB-KARLSSON, D. BRAMWELL, A. BARNETT, A. VERMA, *Health-related experiences of family court and domestic abuse in England: A looming public health crisis*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2024, pp. 1-28.

¹⁹ UK HOME OFFICE, *Statutory Guidance on Domestic Abuse*, 2023, section 141: "Per i



Tale diffusa discriminazione è stata ufficialmente riconosciuta a livello ministeriale²⁰ e ha infine determinato il governo a bandire il ricorso alla PAS dal contesto delle controversie giudiziarie per mezzo del *Domestic Abuse Act 2021 (sections 64-65)* e dello *Statutory Guidance on Domestic Abuse 2023*.

Si tratta di un riconoscimento ancora parziale, sulla carta, che richiede di essere implementato nelle aule di giustizia, per poter efficacemente superare decenni di precedenti giudiziari pro-PAS. È pur tuttavia l'inizio inequivocabile di una revisione epocale nel diritto di famiglia inglese e scozzese, giacché le vittime di abusi domestici vengono statutariamente poste al centro della tutela giudiziaria, con regole che stabiliscono a priori la necessità di privilegiare l'interesse e il benessere della prole rispetto al diritto di visita e di frequentazione del genitore abusivo.

Prova ne è la recentissima sentenza adottata dal Tribunale di famiglia inglese e scozzese [2024] EWFC 75 (B)²¹, che riconosce e censura apertamente l'impiego strumentale delle tecniche DARVO nel contesto delle dispute familiari²², sulla scorta del parimenti censurato richiamo strategico alla teoria ascientifica dell'alienazione parentale²³.

Per quanto riguarda le tecniche DARVO, la Corte ne ha riconosciuta la sussistenza, posto che il padre "ha cercato di rappresentare se stesso come una vittima e la madre come autore del reato, cercando di invertire il ruolo di vittima e colpevole" (*sections 132, 139*), tramite l'accusa pretestuosa alla madre di alienazione parentale²⁴.

figli di genitori separati in cui la violenza domestica è un fattore, l'impatto della violenza può intensificarsi dopo la separazione" (mia la traduzione).

²⁰ UK MINISTRY OF JUSTICE, *Assessing Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases*, 2023, pp. 108-130: i procedimenti giudiziari attinenti alle questioni civilistiche in materia di mantenimento, collocazione e visita della prole, determinano frequenti ripercussioni traumatiche sulla prole e sulle madri, le cui testimonianze non vengono credute o tenute nella dovuta considerazione per una palese e diffusa discriminazione di genere.

²¹ GB, Re (Parental Alienation: Factual Findings) [2024] EWFC 75 (B) (March 28, 2024).

²² [2024] EWFC 75 (B), *section 132*: "il padre ha cercato per tutta la durata della sua testimonianza di sviare o negare, di attaccare la madre e di cercare di invertire il ruolo di vittima e colpevole. In questo modo, è stato affermato, il padre ha cercato di agire in modo manipolativo per evitare di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e per cercare di scaricare la colpa sulla madre, che è la vittima degli abusi domestici da lui perpetrati. La madre afferma che, per quanto riguarda il suo rapporto con i bambini, il padre scarica tutte le colpe sulla madre e la accusa di mentire sui comportamenti da lui tenuti. La madre sostiene che si tratta di un modello di comportamento che è stato notato dal dottor Lopez. A giudizio della Corte, avendo avuto il vantaggio unico di vedere e sentire il padre testimoniare, e tenuto conto di tutte le prove presentate alla Corte, tali affermazioni hanno un peso significativo" (mia la traduzione).

²³ [2024] EWFC 75 (B), *section 72*: "L'alienazione parentale non è una sindrome diagnosticabile" (mia la traduzione).

²⁴ Mia la traduzione. Per effetto delle censure internazionali sollevate da OMS e UN contro il diffuso impiego strumentale della PAS nell'ambito delle controversie di diritto di famiglia, il padre, pur avendo ritirato l'accusa formale di alienazione parentale in corso di causa, ha continuato a lamentare comportamenti materni a suo dire capaci di



Alla luce di un'attenta disamina del caso, la corte ha accertato che, contrariamente alle accuse paterne, le manipolazioni fossero state poste in essere non già dalla madre, ma dal padre "perniciosamente", nel tentativo di screditare la madre, e che tale comportamento avesse scatenato per reazione il "comprensibile" rifiuto dei figli verso il padre. Concludendo, la Corte ha contestato al padre di avere accusato strategicamente la madre di alienazione parentale, per esercitare sulla stessa un pesante controllo coercitivo, nel timore delle conseguenze che sarebbero potute conseguire all'erroneo riconoscimento giudiziale della PAS²⁵.

Questa significativa decisione implementa per la prima volta le indicazioni rese dal Presidente della Divisione Famiglia della Corte Suprema di Inghilterra e Galles in base a cui la decisione in merito alle accuse di alienazione parentale deve essere risolta in fatto dal tribunale, e non già ricorrendo a perizie e accertamenti psicologici che si basano su diagnosi pseudo-scientifiche²⁶. Sono state così bandite le perizie esplorative e trasformative, con riconferma dell'importanza, dell'autonomia e della centralità della magistratura nel processo decisionale a tutela del superiore interesse del minore.

5 - Il rigetto della PAS nella recente giurisprudenza italiana

Sebbene l'Italia sia impegnata attivamente nella lotta contro la discriminazione di genere e la violenza domestica, permane un significativo divario tra la protezione effettivamente accordata dal sistema giuridico italiano e le linee guida dettate in materia dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Europea.

L'Italia ha adottato il Codice Rosso sulla violenza domestica con la legge n. 69 del 19 luglio 2019. Tuttavia, nonostante gli sforzi legislativi, in Italia persistono alti tassi di violenza domestica a causa di radicati

influenzare negativamente i figli nei di lui confronti. Si è trattato in vero di una modifica meramente terminologica e lessicale, fermo il riferimento contenutistico alla PAS.

²⁵ [2024] EWFC 75 (B), *section 100*: «La madre ha riferito alla Corte: "Lui voleva disperatamente dare l'impressione che io stessi alienando i bambini. Avevo paura di perdere i bambini. Avevo paura del sistema. Lui era in costante contatto con il Cafcass, diceva che stavo alienando i bambini, girava per casa con una telecamera e raccontava la situazione [...]. Non volevo accusarlo di controllo coercitivo perché stava usando il sistema per spaventarmi [...]. Mi accusava di avere problemi di salute mentale [...]. Ero terrorizzata. Non riuscivo a dormire né a mangiare. Avevo paura di dire qualsiasi cosa [...] mi mandava messaggi in cui mi diceva: "So cosa stai facendo", inviandomi un link a un sito web sull'alienazione, insinuando che stessi facendo del male ai bambini. I messaggi mi terrorizzavano [...]". Il Tribunale non mi aveva creduto [...]. Non ero in grado di parlare delle cose. Avevo paura delle conseguenze [...]. Non avevo un posto dove andare, non avevo soldi e non potevo permettermi di stare fuori casa [...]. Mi accusa di alienazione, ma ciò deriva dal suo approccio insensibile nei confronti dei bambini, che causa loro un danno». Mia la traduzione.

²⁶ [2023] EWHC 345 (Fam); **UK PRESIDENT OF THE FAMILY DIVISION**, *President's Memorandum: Experts in the Family Court*, October 4, 2021.



pregiudizi di genere e di una scarsa e sottostimata percezione della reale condizione di pericolo femminile, che permea ogni ambito.

Le statistiche attestano un costante aumento nel numero dei reati contro le donne nel decennio 2013-2022, con un drastico aumento nei maltrattamenti contro familiari e conviventi (+ 105%), negli atti persecutori (+ 48%) e nella violenza sessuale (+ 40%)²⁷.

Mentre la logica suggerisce che basterebbe allontanare vittima e autore della violenza per ridurre l'incidenza numerica delle situazioni di abuso, la disamina della prassi delle corti di diritto di famiglia dimostra che tale allontanamento viene raramente ordinato in presenza di prole minore e, al contrario, le vittime vengono costrette a continui contatti con l'ex partner nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa della prole²⁸.

²⁷ I dati dell'ISTAT sono disponibili online (<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>). E.A. GIORDANO, M. DE MASELLIS, *Violenza in Famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 3-4.

²⁸ Si richiama la sentenza n. 705 del 7 settembre 2023 del Tribunale di Lamezia Terme, sez. I: "Deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato nel ricorso condotte violente ed aggressive poste in essere dal marito principalmente nei suoi confronti (scenate e scatti di collera, mancanza di collaborazione e di assistenza familiare), condotte che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e avevano portato al suo allontanamento dalla casa familiare. In particolare, lo specifico episodio di aggressione fisica da cui è conseguito l'allontanamento della ricorrente non è stato contestato dal YYY che, anzi, lo ha ammesso Tempi e modi di frequentazione padre-figlia potranno essere comunque regolati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori"; in senso conforme la sentenza n. 1269 del 7 dicembre 2022 del Tribunale di Civitavecchia, sez. I ("Dunque va pronunciato l'addebito della separazione a carico del YYY, in quanto in corso di giudizio è emerso che lo stesso sia stato ritenuto responsabile di reati gravi ai danni della moglie di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni oltre che di violazione degli obblighi di assistenza familiare ... In merito al collocamento [della prole] lo stesso deve essere disposto in maniera prevalente a favore della madre, ...con ampio diritto di frequentazione del padre"); la sentenza n. 2035 del 6 ottobre 2023 del Tribunale di Bergamo, sez. I ("la signora ... inserita, unitamente ai figli, in una comunità protetta ..di modo da tutelare la propria incolumità, messa a rischio dalle condotte violente del coniuge, per le quali il signor M. è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bergamo, confermata in secondo grado e in Cassazione, per il reato di maltrattamenti, commesso anche alla presenza dei figli minori...Le visite col signor M. dovranno proseguire secondo il calendario in essere, reputato idoneo a garantire a L. il diritto ad un rapporto stabile e continuativo col genitore non collocatario ... lo scambio dei minori avverrà al cancelletto di accesso dell'abitazione"); la sentenza n. 274 del 28 febbraio 2022 della Corte di appello di Brescia, sez. III ("Quanto poi all'episodio del 29.4.2015 nel quale la Ia. sarebbe stata malmenata dal marito, tale episodio risulta provato dal referto medico datato 4.5.2015 e dalla testimonianza della dottoressa Be. Al., medico degli Spedali Civili di Brescia e amica della coppia La./Ia.. Per tale episodio era anche stato emesso il 18.5.2015 provvedimento di ammonimento del Questore di Brescia, il La. risulta anche indagato per il reato di cui all'art. 572 CP ai danni della moglie commesso dal 2006 al 2018, il PM ha chiesto il rinvio a giudizio.... La Corte, definitivamente pronunciando ... dispone che le figlie minori X e Y trascorrono dal padre fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 21,30 della domenica e tutti i mercoledì dal pomeriggio al mattino successivo"). *Ex multis*, sentenza n. 627 del 4 maggio 2022 del Tribunale di Pavia, sez. III; sentenza n. 2398 del 20 gennaio 2022 del Tribunale di Nola; sentenza n. 17025 del 2 novembre 2021 del Tribunale di Roma, sez. XIII; sentenza n. 1620



Siffatti provvedimenti civilistici si giustificano da un lato nella sottovalutazione del perdurante pericolo di reiterazione della condotta violenta, e dall'altro nell'erroneo affidamento giudiziale sulle controaccuse di PAS, sollevate artatamente dall'autore di violenza domestica facendo leva su pregiudizi stereotipati femminili, radicati e gravemente pregiudizievoli. Accade così che l'autore delle violenze domestiche accusi di prassi la ex partner di essere vendicativa, gelosa, estremamente litigiosa, ansiosa ed esageratamente protettiva nei confronti della prole: per l'effetto, le denunce di violenza domestica non ricevono la considerazione che meriterebbero e le tutele previste dal codice rosso vengono ritardate o rifiutate.

In tale contesto, risulta necessario evidenziare il lento e graduale, e pur tuttavia dirimente, cambio di prospettiva introdotto dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016, adottata a Sezioni Unite, con cui è stata sollecitata maggior attenzione nei confronti della tutela dei diritti fondamentali in relazione alla violenza di genere, con espresso richiamo alle linee guida dettate a livello sovranazionale dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea nell'interpretazione della legislazione nazionale sostanziale e procedurale²⁹. In particolar modo, la Corte di Cassazione ha censurato la vittimizzazione secondaria perpetrata in danno alle donne nel contesto giudiziario-procedurale per effetto di radicati pregiudizi di genere, che ledono e impediscono la piena e integrale protezione legale delle donne.

Ricollegandosi al medesimo tema della vittimizzazione secondaria subita dalle donne nel contesto dei procedimenti giudiziari in cui sono parte, si è espresso anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2422 dell'11 dicembre 2019, riconoscendo che le donne sono spesso soggette a stereotipi di genere che minano la loro credibilità e quella delle loro denunce, e che le scoraggiano dal denunciare la violenza domestica subita³⁰.

del 23 giugno 2021 della Corte appello di Bologna; sentenza n. 254 del 14 maggio 2020 del Tribunale di Piacenza. Con le decisioni sopra richiamate viene garantito al genitore non collocatario l'esercizio del diritto di visita, anche a costo di vanificare integralmente la tutela approntata per la madre in conformità al codice rosso: ché infatti risulta del tutto incongruo (oltre che estremamente pericoloso) disporre che la madre sia ospitata in anonimato in una struttura protetta unitamente ai figli, ma al contempo la si obblighi a comunicare al padre l'indirizzo di residenza della prole (con la stessa convivente) e ad incontrare il padre "sul cancello della comunità protetta" per formalizzare lo "scambio della prole".

²⁹ La sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, ha richiamato in particolare la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, gli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli articoli 8 e 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Direttiva 2012/29/UE.

³⁰ La sentenza n. 2422 del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Roma definisce la vittimizzazione secondaria come il riacutizzarsi della sofferenza nella vittima a causa delle modalità in cui le istituzioni operano durante il procedimento instaurato a seguito di una denuncia di violenza domestica. Il Tribunale con questa decisione censura il



Orientamento confermato dalla sentenza n. 11019 del 4 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, Sezione V, che pure ha ribadito la ferma condanna dei pregiudizi giudiziari basati su ruoli di genere stereotipati.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, la critica alla discriminazione di genere invalsa nei tribunali italiani è stata estesa all'ambito civilistico del diritto di famiglia, attraverso la chiara e netta censura di ogni richiamo più o meno diretto alla sindrome di alienazione parentale³¹, trattandosi di teoria non scientifica e pertanto inidonea a giustificare misure ablativo o restrittive della responsabilità genitoriale:

“il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”.

Così la Suprema Corte ha riconfermato la censura della PAS nel contesto giudiziario, siccome teoria “presunta e ascientifica”, “ipotetica”, relativa a comportamenti “di incerta gravidanza scientifica” e non verificabili in base a “riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica”. Col che, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, la Corte ha operato un attento bilanciamento tra bigenitorialità e tutela del benessere del minore, così concludendo:

“Tale complessa e stratificata caratterizzazione del diritto del minore impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso il miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente, comprimerlo; l'interprete è chiamato, dunque, ad una delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento la cui specialità consiste nel predicare in ogni caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con esso possano collidere”.

6 - Conclusioni

I recenti provvedimenti sopra richiamati, inglesi-scozzesi e italiani, pongono finalmente la prole al centro del giudizio, invitando le corti adite a bilanciare attentamente il benessere della prole con i diritti genitoriali di visita e frequentazione, che trovano fonte e origine nel principio di bigenitorialità. Giacché ogni valutazione in un contesto tanto delicato quanto rilevante, come quello della tutela dell'interesse dei

trattamento di routine dei fatti nell'ambito del procedimento giudiziario, che in mancanza dell'approccio differenziato e individualizzato necessario per la congrua valutazione di per ogni singola procedura, finisce per svilire la vittima e svuotare di significato le sue denunce.

³¹ Vedi sindrome della madre malevola e concetti similari.



minori, non può prescindere dalla disamina del caso concreto, né tantomeno può fondarsi sulla applicazione pregiudiziale e in termini rigorosamente matematici di una teoria, quella dell'alienazione parentale, la cui sussistenza non è affatto verificabile secondo criteri universali, ed è stata comunque rigettata apertamente dagli esperti del settore scientifico e della psicologia comportamentale.

Questo è il punto di partenza per ribaltare l'orientamento giudiziario pro-PAS consolidatosi per via giurisprudenziale nei decenni, a partire da una diffusa e latente discriminazione di genere che permea la società contemporanea, e che può essere efficacemente contrastata solo tramite interventi educativi e formativi diretti non solo alla società civile *lato sensu*, come spesso argomentato a seguito dell'ennesimo femminicidio, ma anche settoriale, specifica per la magistratura e l'ambiente giudiziario, come da specifica sollecitazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze del 13 aprile 2023³².



³² A/HRC/53/36, cit.